



Spazio Famiglia "Nina Moscati" APS

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: "SPAZIO FAMIGLIA "Nina Moscati" APS", da ora in avanti denominata "Associazione".
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (Associazione di Promozione Sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha *sede legale* nel Comune di *Comune di Napoli, in via Nicola Rocco 19, 80141*, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Efficacia e interpretazione dello Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Scopi)

1. L'Associazione intende porre in essere interventi di carattere socio-educativo e di supporto relazionale, volti ad assicurare attività di formazione e informazione, di progettazione e orientamento, di studio e approfondimento, a favore delle diverse agenzie educative presenti sul territorio, individuate *in primis* nella famiglia e nella scuola. Tali interventi si inseriscono in una cornice applicativa ed epistemologica che pone la persona e la famiglia al centro, prendendo in considerazione:
 - lo sviluppo della persona e della sua identità,
 - la sua interazione con l'ambiente, in particolare con i propri contesti di riferimento,
 - le dinamiche relazionali in cui è calata (interpersonali, gruppalì e sociali),



- i compiti di sviluppo che è chiamata ad assolvere in ogni momento della sua vita (ciclo di vita della persona e della famiglia).
- 2. L'Associazione si propone di perseguire un'idea educativa/formativa della persona che si fonda sui principi della condivisione, dell'assistenza, della solidarietà, delle pari opportunità, dell'accoglienza e dell'ospitalità. Pertanto, essa intende rivolgersi anche a persone, adulti e minori, italiani o stranieri, che versano in condizioni di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale.
- 3. L'ispirazione cristiana posta a fondamento dell'opera e delle azioni realizzate si esprime anche nell'accoglienza e nell'accompagnamento della persona affinché maturi scelte libere e responsabili.

ART. 4

(Finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d, D. Lgs. 117/2017);*
 - b) *formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera g, D. Lgs. 117/2017;*
 - c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017;*
 - d) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017;*
 - e) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera v, D. Lgs. 117/2017;*
 - f) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera w, D. Lgs. 117/2017.*
2. Si perseguono altresì le seguenti attività di interesse generale:
 - a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera a, D. Lgs. 117/2017;*
 - b) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera h, D. Lgs. 117/2017.*
3. Nello specifico, l'Associazione intende:



- Promuovere la persona intesa come valore assoluto in accordo con la visione evangelica, rivolgendosi a tutti nel rispetto della dignità, della libertà e delle convinzioni di ciascuno. La competenza e l'ispirazione cristiana sono i valori che guidano il lavoro dei professionisti che in essa vi operano.
- Promuovere lo sviluppo della persona e della sua identità, che coinvolge molteplici dimensioni e che riguarda la persona in ogni momento della sua vita, nella sua unità (a livello individuale) e nella dinamica delle sue relazioni significative (a livello interpersonale, gruppale e sociale).
- Promuovere nella persona lo sviluppo di competenze comunicative, favorendo l'acquisizione di una maggiore consapevolezza relativamente a tutti quegli aspetti emotivo-affettivi, soggettivi e interpersonali che connotano una comunicazione educativa.
- Offrire supporto specialistico di tipo socio-educativo, psicologico, medico, giuridico e spirituale onde favorire la consapevolezza di Sé nonché la crescita personale, l'armonia e il benessere dell'individuo, anche mediante l'attivazione di reti sociali e in considerazione dell'ampia gamma di relazioni che quest'ultimo tesse nell'ambito dei propri sistemi di appartenenza.
- Promuovere e intraprendere ogni iniziativa finalizzata a dare impulso e/o implementare attività di carattere formativo, sanitario e socio-educativo, anche mediante la collaborazione di specifiche figure professionali (professionisti e docenti) esperti del settore.
- Porre la Consulenza Familiare (l'esercizio viene svolto ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013) come intervento professionale specialistico preminente di tipo non direttivo finalizzato al supporto, alla chiarificazione ed alla crescita della persona, nonché volto a rendere quest'ultima protagonista delle proprie scelte.
- Espletare l'attività di Mediazione Familiare (l'esercizio viene svolto ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013) con particolare riguardo, nei casi di separazione e divorzio, al raggiungimento di accordi volti ad assicurare il benessere materiale e morale dei minori nonché un rapporto stabile con entrambi i genitori.
- Promuovere, progettare e realizzare attività di carattere educativo, didattico e formativo inerenti nello specifico:
 - ✓ l'attivazione di Corsi di formazione finalizzati al conseguimento del diploma di Consulente della Coppia e della Famiglia;
 - ✓ la possibilità di richiedere il riconoscimento e/o l'accreditamento per singoli corsi al MIUR e ad altri soggetti, a carattere regionale e/o nazionale";
 - ✓ l'attivazione di specifici corsi di formazione validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico (direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016;
 - ✓ la possibilità di presentare richiesta di riconoscimento e/o accreditamento dell'Associazione al MIUR e ad altri soggetti, a carattere regionale e/o nazionale;
 - ✓ azioni formative rivolte al personale docente e agli studenti afferenti ai diversi ordini e gradi scolastici, in riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:
 - 1) orientamento e prevenzione della dispersione scolastica;
 - 2) bisogni individuali e sociali degli studenti;
 - 3) inclusione scolastica e sociale;
 - 4) dialogo interculturale e interreligioso;
 - 5) gestione della classe e problematiche relazionali;



- ✓ l'attivazione di corsi di formazione per operatori e professionisti della relazione di aiuto, nonché azioni di progettazione e aggiornamento professionale rivolte ad operatori che, a titolo volontario e non, prestino servizio presso enti pubblici e privati, del Terzo Settore e del privato sociale (es. associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, centri sociali, enti scolastici ecc.);
- ✓ eventi formativi di varia natura (incontri di studio, seminari, convegni, attività di ricerca e iniziative analoghe) compatibili e coerenti con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

4. Inoltre, si prefigge di:

- Promuovere attività di dialogo e di coordinamento tra diversi enti anche internazionali, aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
 - Sviluppare e attuare progetti di aiuto a favore di persone che versano in condizione di disagio e di svantaggio sociale.
 - Promuovere la realizzazione e il mantenimento di accordi sinergici con Enti statali, locali, USSL/ASL, Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., Enti privati, realizzando un sistema integrato socio/educativo in un'ottica di confronto e di continuità.
 - Offrire sostegno e collaborazione, attraverso contributi e partecipazioni di vario genere, ad associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro.
 - Approfondire attraverso studi e ricerche specifiche la conoscenza della figura particolarmente rappresentativa di Nina Mosciti in relazione alle tematiche dell'accoglienza, dell'accettazione incondizionata e dell'ascolto dell'altro.
 - Promuovere iniziative e attività culturali di vario genere, volte a favorire l'aggregazione, la conoscenza e lo scambio di esperienze tra gli associati.
 - Progettare e attuare ogni tipo di intervento socio-psico-educativo che si ravvisi compatibile con le finalità e gli scopi dell'Associazione.
5. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
7. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
8. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi sia in forma organizzata e continuativa che mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
9. L'Associazione di promozione sociale ha sede nel territorio della Regione Campania ma le sue attività possono svilupparsi in tutto il territorio nazionale ed estero a seconda delle opportunità che verranno a crearsi e dei progetti che si vorranno realizzare, nell'ambito di una collaborazione sinergica attivata con altri enti e/o associazioni aventi finalità e scopi analoghi a quelli succitati.



ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

1. Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità della stessa e che si impegnano a realizzare le attività dell'Associazione partecipando con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
10. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea in base a quanto disposto dall'art. 9;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo prevalentemente personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto (cfr. art. 26 del presente Statuto).
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8

(Organi)

1. Sono *organi* dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisore legale (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 9

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
2. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
6. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e ogni altro mezzo telematico, e deve essere spedita o inviata o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati se presente o comunque da questi ultimi comunicato.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale* soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



ART.11

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. L'Assemblea straordinaria delibera lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eleggere a maggioranza il Presidente ed eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - provvedere agli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo settore);
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza dei consiglieri è scelta* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
8. Il *potere di rappresentanza* attribuito ai consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
10. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
11. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
12. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 14

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Risorse economiche)

1. L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



ART. 19

(Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 21

(Libri)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 22

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.



5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23

(Personale retribuito)

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 29

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione contestualmente all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.